



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER LA
PREVENZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE CORRELATI ALLE VARIAZIONI
CLIMATICHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE 7 DICEMBRE 2000, N.
383

PREMESSO QUANTO SEGUE

- con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 107545 del 14 novembre 2006, registrato alla Corte dei Conti il 14 novembre 2006, al foglio n. 247 reg. n. 6, è stata disposta l'assegnazione sul capitolo di spesa 4137 della somma di € 11.400.000,00 (undicimilioniquattrocentomila/00), sia in termini di competenza che di cassa.
- con nota prot. n. DGPREV/I/31077/P/F.3.a del 14 dicembre 2006 è stato richiesto alla Comunità S. Egidio - ACAP di Roma la disponibilità a collaborare alla realizzazione di un progetto per la prevenzione dei rischi per la salute correlati alle variazioni climatiche, e di trasmettere entro il termine del 20 dicembre 2006 un progetto operativo, il cronoprogramma ed il relativo piano economico-finanziario;

pe

1

12

- con nota del 18 dicembre 2006, ricevuta in pari data, la Comunità di S. Egidio - ACAP ha manifestato il proprio interesse a collaborare alla realizzazione del predetto progetto trasmettendo la documentazione richiesta;
- con nota prot. n. DGPREV/I/31333/p/F.3.a. del 18 dicembre 2006 è stato comunicato alla Comunità di S. Egidio - ACAP che il progetto operativo, il relativo cronoprogramma ed il piano economico-finanziario soddisfano pienamente le finalità del progetto in oggetto e, pertanto, garantiscono l'ottimale riuscita dello stesso;
- considerata la volontà da parte di questa Direzione generale di stipulare una convenzione con la Comunità di S. Egidio - ACAP la quale, per l'expertise acquisita nella specifica materia, può offrire un valido supporto alla realizzazione del predetto progetto;

L'anno 2006, il giorno 22 del mese di dicembre,

TRA

Il Ministero della Salute - Dipartimento della Prevenzione e Comunicazione - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria - codice fiscale 80242290585, con sede in Roma, via della Civiltà Romana 7, nella persona del direttore generale reggente dr. Donato Greco, nato a Napoli il 24 aprile 1947, di seguito "Ministero"

E

La Comunità di S. Egidio - ACAP, codice fiscale 80191770587, con sede legale in Roma in Piazza S. Egidio n. 3 CAP 00153, rappresentato dal Presidente della Comunità di S. Egidio - ACAP Dr. Matteo Maria Zuppi, nato a Roma l'11 ottobre 1955, domiciliato per la carica presso la sede della Comunità di S. Egidio, di seguito indicato come "Comunità"



Art. 1 - Finalità della convenzione

Con la presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 recante "Disciplina delle associazioni di promozione sociale", si affida alla Comunità la realizzazione del progetto per la prevenzione dei rischi per la salute correlati alle variazioni climatiche. Il progetto di ricerca persegue le seguenti finalità:

- Individuare e formalizzare step processuali per una strategia di intervento che favorisca l'integrazione sociosanitaria e realizzi un modello innovativo di presa in carico delle persone anziane ultra75enni, in particolare gli hard to reach, del distretto del progetto per prevenire situazioni di rischio e fronteggiare gli eventi climatici avversi: il freddo e il caldo;
- Promuovere, facilitare e attivare le reti di supporto già esistenti sul territorio per sostenere la popolazione anziana;
- Mettere a punto una metodologia di intervento standardizzata con azioni diversificate nei diversi periodi di allarme, di preallarme e non allarme, segnalati dai Sistemi di allarme climatici HHWWS, attivi a livello locale, nell'ambito del progetto della Dipartimento della Protezione Civile;
- Identificare, a partire dal Programma, una serie di "buone pratiche" che dimostrino la propria efficacia e la riproducibilità anche in altre realtà del Paese;
- Progettare e realizzare moduli formativi specifici per la preparazione professionale degli operatori di quartiere;
- Promuovere strategie di comunicazione diffuse mirate rivolte alla popolazione anziana e ai target di riferimento.



Art. 2 - Oggetto della convenzione

Nel rispetto delle finalità indicate nell'articolo 1, la Comunità si impegna a realizzare il progetto per la prevenzione dei rischi per la salute correlati alle variazioni climatiche nel rispetto di quanto previsto nel progetto operativo, nel cronoprogramma e nel piano economico-finanziario, che allegati al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art. 3 - Durata

Il contratto ha durata 24 mesi a decorrere dalla data della lettera del Ministero di comunicazione di avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione della presente convenzione da parte degli Organi di Controllo. La Comunità dovrà provvedere all'avvio delle attività immediatamente dopo la comunicazione di cui al presente articolo.

Art. 4 - Verifiche e relazioni sull'attività

Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività di cui all'art. 2, la Comunità entro trenta giorni dalla scadenza di ogni semestre trasmette al Ministero un rapporto tecnico, sullo stato di avanzamento del progetto ed un rendiconto delle spese effettivamente sostenute.

Entro trenta giorni dalla scadenza della convenzione, la Comunità trasmette al Ministero un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti nel periodo di durata della convenzione stessa ed una rendicontazione finanziaria delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto.

Nel caso in cui la presentazione dei rapporti sulle attività svolte non possa avvenire nei tempi prestabiliti, è facoltà del Ministero concedere un'apposita proroga, previa formale e motivata richiesta da parte della Comunità. La concessione della proroga, che sarà



subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità, non costituisce, comunque, motivo di maggiorazione del finanziamento.

Durante lo svolgimento delle attività previste nella presente convenzione potranno essere apportate modifiche al progetto operativo, al cronoprogramma ed al piano finanziario. Tali modifiche comunque non dovranno stravolgere l'impianto complessivo del progetto per la prevenzione dei rischi per la salute correlati alle variazioni climatiche. Le variazioni devono essere richieste dalla Comunità in forma scritta, e sono sottoposte all'assenso del Ministero. Resta fermo, che le variazioni non possono costituire motivo di aumento del finanziamento.

Art. 5 - Uso dei risultati del progetto

Il Ministero è proprietario del materiale, documenti, testi e di ogni altro atto ufficiale che sarà prodotto dalla Comunità in esecuzione della presente convenzione.


Il Ministero potrà disporre degli elaborati di cui all'art. 4 per qualunque uso, compresa la pubblicazione di dati e notizie inerenti i risultati raggiunti con la realizzazione del progetto, senza che ciò dia diritto alla Comunità di pretendere ulteriori finanziamenti, oltre quelli previsti dalla presente convenzione.

Il Ministero, per il tramite del referente, di cui al successivo art. 6, partecipa alle attività di analisi, divulgazione e valorizzazione scientifica dei risultati delle attività progettuali.

I dati generati dai flussi informativi previsti dalle attività oggetto della presente convenzione ed i risultati raggiunti con la realizzazione del progetto saranno pubblicati in appositi spazi del sito web del Ministero.

Art. 6 - Referente scientifico

Il Ministero indica la dr.ssa Annamaria De Martino quale referente scientifico delle attività della presente convenzione, che assicura il collegamento operativo con la Comunità e

 5 117

provvede alla verifica ed al monitoraggio sullo stato di avanzamento del progetto e sui risultati raggiunti.

La Comunità identifica la Dr.ssa Daniela Pompei quale responsabile scientifico delle attività della presente convenzione, che assicura il collegamento operativo con il Ministero nonché trasmette al referente scientifico del Ministero i rapporti di cui all'articolo 4.

Il Ministero ed la Comunità si riservano il diritto di identificare altri referenti in caso di assenza e/o impedimento dei referenti di cui sopra.

Art. 7 - Finanziamento

Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione spetta alla Comunità un finanziamento complessivo di € 490.000,00 (quattrocentonovantamila/00), esente IVA ai sensi dell'articolo 10, comma 27-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, come risultante nel piano economico-finanziario trasmesso dalla Comunità.

Ai sensi degli articoli 2 comma 1 e 30 comma 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 il finanziamento concesso alla Comunità è finalizzato esclusivamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto di cui alla presente convenzione, restando fermo che tali attività sono svolte dalla Comunità senza finalità di lucro.

L'importo del finanziamento s'intende comprensivo di ogni onere e spesa da sostenere a qualsiasi titolo per lo svolgimento delle attività della presente convenzione. La Comunità prende atto che il Ministero non assumerà altri oneri oltre l'importo stabilito nel presente articolo.

Art. 8 - Modalità e tempi di erogazione del finanziamento

Il finanziamento sarà erogato con le seguenti modalità:



- a) il 30% del finanziamento dopo la comunicazione, da parte della Comunità, dell'avvio delle attività progettuali e comunque ad avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione della presente convenzione da parte degli Organi di controllo;
- b) il 50% del finanziamento alla scadenza del dodicesimo mese di attività;
- c) il restante 20% del finanziamento, alla scadenza della convenzione.

I relativi pagamenti sono disposti, dietro presentazione di regolare fattura, redatta nei modi di legge, da intestare ed inviare a: Ministero della Salute - Direzione generale della Prevenzione Sanitaria - Ufficio I in Via della Civiltà Romana, 7 00144 ROMA.

I pagamenti saranno disposti previa valutazione da parte del Ministero dell'attività svolta, mediante l'emissione di ordinativi di pagamento tratti sulla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato competente ed ivi resi esigibili mediante accreditamento a favore della Comunità, sul conto corrente bancario n. 11868.22 - ABI 01030 - CAB 03202 presso la banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. - Agenzia n. 2 sita in Via Arenula - Roma.

In deroga a quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs n. 231 del 9 ottobre 2002 il pagamento delle fatture avverrà entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla data di ricevimento della fattura. Il Ministero non risponde di eventuali ritardi nella liquidazione dei compensi cagionati dai controlli di legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa.

In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.



Art. 9 - Inadempimento e penalità

In caso di accertamento in sede di esame delle relazioni di cui all'articolo 4 del mancato rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma, di inadempimento a quanto previsto nel progetto operativo, di difformità di prestazione nella realizzazione del progetto rispetto alle finalità di cui all'articolo 1 ovvero rispetto a quanto previsto nel progetto operativo, il Ministero formula per iscritto la contestazione degli addebiti alla Comunità, assegnando un termine non inferiore comunque a 10 (dieci) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Comunità abbia risposto, il Ministero dispone l'applicazione di una penale di € 2.000,00 (duemila/00) per ogni violazione. L'ammontare delle penali applicate dal Ministero ai sensi del presente articolo deve essere portato in detrazione dalla Comunità dall'importo dovuto in base alla prima fattura utile. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la Comunità dall'adempimento della prestazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.

In ogni caso l'ammontare delle penali applicabili è limitato ad un importo massimo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, IVA esclusa.

Art. 10 - Risoluzione della convenzione

In caso di accertamento in sede di esame delle relazioni di cui all'articolo 4 del mancato rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma, di inadempimento a quanto previsto nel progetto operativo, di difformità di prestazione nella realizzazione della ricerca rispetto alle finalità di cui all'articolo 1 ovvero rispetto a quanto previsto nel progetto operativo, il Ministero intima per iscritto alla Comunità di eseguire la prestazione nel termine indicato



nell'atto di diffida; decorso inutilmente detto termine la convenzione si intende risolta di diritto.

In caso di risoluzione della convenzione, il Ministero procede nei confronti della Comunità per il risarcimento del danno. Resta comunque fermo il pagamento in favore della Comunità delle prestazioni eseguite fino alla risoluzione della convenzione.

Art. 11 - Riservatezza

La Comunità nell'esecuzione della presente convenzione ha l'obbligo di procedere al trattamento dei dati nel rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 recante " Codice in materia di protezione dei dati personali", e successive modificazioni ed integrazioni.

La Comunità si impegna ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio parteciperanno alla realizzazione del progetto.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Ministero si riserva la facoltà di richiedere la risoluzione della convenzione anche ai sensi degli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile, fermo restando che la Comunità sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Ministero.

Art. 12 - Responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

Il Ministero è esonerato da qualunque responsabilità derivante dai rapporti di lavoro tra la Comunità ed i propri aderenti e terzi. La Comunità assume in proprio ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal personale nell'esecuzione delle prestazioni. Sono a carico della Comunità tutti gli oneri inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale occupato in esecuzione della presente

De 9 112

convenzione, compresi quelli previdenziali ed assistenziali nonché quelli relativi alla responsabilità del datore di lavoro per danno del dipendente. La Comunità si impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori in base alle leggi vigenti sulle assicurazioni sociali e in generale a tutte le disposizioni normative vigenti in materia di lavoro. La Comunità si impegna, a proprie spese, ad assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie, connessi con lo svolgimento delle attività previste nella presente convenzione, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'articolo 30, comma 3 della legge n. 383 del 2000.

Art. 13 - Divieto di cessione della convenzione. Divieto di cessione dei crediti

Non è consentito far realizzare il progetto di cui alla presente convenzione a soggetto diverso dalla Comunità. E' fatto espresso divieto alla Comunità di cedere in tutto o in parte la presente convenzione.

Il Ministero sin d'ora dichiara che non accetterà alcuna cessione da parte della Comunità di tutti o di parte dei crediti derivanti dalla presente convenzione.

Art. 14 - Registrazione

Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, a cura della parte che avrà interesse alla registrazione.

Art. 15 - Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione, applicazione, esecuzione della presente convenzione è esclusivamente competente il Foro di Roma.

Il presente atto si compone di 15 articoli e di un allegato, ed è redatto in due esemplari.



Letto, approvato e sottoscritto.

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria

Il Direttore generale

Dr.ssa Francesca Fratello



COMUNITA' S. EGIDIO - ACAP

Presidente e legale rappresentante

Don Matteo Maria Zuppi
